



COMUNE DI BRUINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 52/2000

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/3/2014

Depositato presso la Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal
14 aprile 2014 al 29 aprile 2014

IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2014



ing. Alessandro Brosio

(Tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi dell'art.2, c.7 della Legge n.447/95 con Determinazione Dirigenziale n.11 del 18/01/2007)



ing. Emanuele Defanti

(Tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi dell'art.2, c.7 della Legge n.447/95 con Determinazione Dirigenziale n.222/DB10.04 del 14/07/2011)

Aprile 2013

ing. Alessandro Brosio
P.zza Emanuele Filiberto 13, 10122 Torino
e-mail: alessandrobrosio@gmail.com
e-mail certificata: alessandro.brosio@ingpec.eu

Tel.: 340.8432970

INDICE

TITOLO I: GENERALITÀ	7
Art. 1 - <i>Finalità e campo di applicazione</i>	7
Art. 2 - <i>Riferimenti normativi</i>	7
Art. 3 - <i>Definizioni</i>	7
Art. 4 - <i>Esclusioni</i>	8
TITOLO II: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SORGENTI	9
Capo 1: Sorgenti sonore fisse e mobili.....	9
Art. 5 - <i>Campo di applicazione</i>	9
Art. 6 - <i>Limiti previsti</i>	9
Art. 7 - <i>Esclusioni</i>	9
Capo 2: Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici	10
Art. 8 - <i>Campo di applicazione</i>	10
Art. 9 - <i>Disposizioni per sorgenti ad uso comune</i>	10
Art. 10 - <i>Disposizioni per sorgenti ad uso singolo</i>	11
Capo 3: Attività rumorose a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.....	12
Sezione I - <i>Aspetti generali</i>	12
Art. 11 - <i>Campo di applicazione</i>	12
Art. 12 - <i>Generalità</i>	12
Art. 13 - <i>Autorizzazioni</i>	12
Art. 14 - <i>Limiti derogabili</i>	13
Art. 15 - <i>Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	13
Art. 16 - <i>Revoche</i>	14
Sezione II - <i>Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo</i>	14
Art. 17 - <i>Campo di applicazione</i>	14
Art. 18 - <i>Localizzazione</i>	14

Art. 19 - Orari e durata	14
Art. 20 - Livelli sonori e prescrizioni tecniche	15
Art. 21 - Casi particolari	15
Art. 22 - Commissione di vigilanza.....	16
Art. 23 - Esclusioni	16
Sezione III - Cantieri	16
Art. 24 - Campo di applicazione	16
Art. 25 - Livelli sonori e prescrizioni tecniche	17
Art. 26 - Casi particolari	17
Art. 27 - Emergenze	17
Sezione IV - Altre attività rumorose temporanee	17
Art. 28 - Campo di applicazione	17
Art. 29 - Dehors, chioschi ed altri locali aventi attività all'aperto.....	18
Art. 30 - Manutenzione aree verdi e suolo pubblico.....	18
Art. 31 - Spazzamento aree mercatali	19
Art. 32 - Attività di igiene del suolo	19
Art. 33 - Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli	19
Art. 34 - Attività agricole, forestali, venatorie.....	20
Art. 35 - Livelli sonori	20
Capo 4: Infrastrutture di trasporto.....	21
Art. 36 - Campo di applicazione	21
Art. 37 - Infrastrutture di trasporto stradale	21
Art. 38 - Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti	21
Capo 5: Sorgenti sonore particolari o con peculiarità specifiche	22
Art. 39 - Campo di applicazione	22
Art. 40 - Dispositivi di allarme o antifurto	22
Art. 41 - Campane e simili.....	22

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	23
Capo 1: Piano di Classificazione Acustica	23
Art. 42 - <i>Piano di Classificazione Acustica</i>	23
Art. 43 - <i>Modifiche del Piano</i>	23
Art. 44 - <i>Verifica di Compatibilità acustica di piani e programmi</i>	23
Art. 45 - <i>Revisioni del Piano di Classificazione Acustica</i>	24
Capo 2: Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio di permessi e autorizzazioni	25
Art. 46 - <i>Valutazione Previsionale di Impatto Acustico</i>	25
Art. 47 - <i>Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata</i>	26
Art. 48 - <i>Valutazione di Clima Acustico</i>	26
Art. 49 - <i>Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici</i>	27
Art. 50 - <i>Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici</i>	28
Art. 51 - <i>Modalità di presentazione della documentazione</i>	29
Art. 52 - <i>Verifica della documentazione</i>	29
Art. 53 - <i>Mancata presentazione della documentazione</i>	29
TITOLO IV: RISANAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO	30
Capo 1: Aspetti generali	30
Art. 54 - <i>I Piani di Risanamento Acustico</i>	30
Capo 2: Piani di Risanamento Acustico delle imprese.....	31
Sezione I - <i>Aspetti generali</i>	31
Art. 55 - <i>Piani di Risanamento Acustico delle imprese</i>	31
Sezione II - <i>Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica</i>	31
Art. 56 - <i>Campo di applicazione</i>	31
Art. 57 - <i>Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento</i>	31
Art. 58 - <i>Contenuti ed oneri del Piano</i>	31
Art. 59 - <i>Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento</i>	32

Art. 60 - Verifiche.....	32
Sezione III - Risanamento a seguito di attività di controllo	32
Art. 61 - Campo di applicazione	32
Art. 62 - Piano di risanamento	32
Art. 63 - Contenuti e oneri del Piano	33
Art. 64 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano	33
Capo 3: Piani Comunali di Risanamento Acustico	34
Sezione I - Aspetti generali.....	34
Art. 65 - Piani Comunali di Risanamento Acustico	34
Sezione II - Casi di accostamento critico	34
Art. 66 - Campo di applicazione	34
Art. 67 - Risanamento degli accostamenti critici	34
Art. 68 - Verifica e rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione ..	34
Art. 69 - Vincolo delle emissioni sonore	35
Art. 70 - Contenuti e oneri del Piano	35
Art. 71 - Verifica e rispetto del limite di immissione differenziale	35
Sezione III - Superamento dei valori di attenzione	36
Art. 72 - Campo di applicazione	36
Art. 73 - Verifica dei valori di attenzione.....	36
Art. 74 - Risanamento.....	36
Art. 75 - Contenuti e oneri del Piano	36
Capo 4: Piani di contenimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.....	37
Sezione I - Aspetti generali.....	37
Art. 76 - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore	37
Sezione II - Servizi e infrastrutture di competenza comunale	37
Art. 77 - Campo di applicazione	37

Art. 78 - <i>Oneri connessi al risanamento</i>	37
<i>Sezione III - Servizi e infrastrutture di competenza non comunale</i>	37
Art. 79 - <i>Campo di applicazione</i>	37
Art. 80 - <i>Recepimento, verifica e approvazione dei Piani</i>	38
TITOLO V: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	39
Capo 1: Controlli	39
Art. 81 - <i>Funzioni e competenze</i>	39
Art. 82 - <i>Segnalazioni o esposti</i>	39
Art. 83 - <i>Esclusioni</i>	39
Capo 2: Provvedimenti restrittivi	40
Art. 84 - <i>Provvedimenti restrittivi</i>	40
Capo 3: Sanzioni	41
Art. 85 - <i>Sanzioni</i>	41
Art. 86 - <i>Esclusioni</i>	41
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI	42
Art. 87 - <i>Entrata in vigore</i>	42
Art. 88 - <i>Abrogazioni e validità</i>	42
Art. 89 - <i>Modifica e revisione</i>	42
APPENDICE A: VALORI LIMITE	43
APPENDICE B: ELENCO DEI SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	48
APPENDICE C: MODELLI DI ISTANZA PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....	49

TITOLO I: GENERALITÀ

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
2. Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e dalla D.G.R. n.24-4049 del 27/06/2012.

Art. 3 - Definizioni

1. Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al *D.Lgs. 81/2008* e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
3. Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della *L.447/95* e *L.R.52/2000*.
4. Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ...

5. Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
6. Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della *L.447/95*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
7. Sorgenti sonore mobili, di cui all'Art. 2 comma 1 lettera d) della *L.447/95*: tutte le sorgenti sonore non comprese nell' Art. 3 comma 6.
8. Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.
9. Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla *L.447/95* e dal *D.P.C.M. del 31/03/98* "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8, della *L.447/95* «Legge quadro sull'inquinamento acustico»".

Art. 4 - Esclusioni

1. Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al *D.Lgs. 81/2008* e s.m.i. ed inerenti i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi di cui al *D.P.C.M. n.215 del 16/04/1999*.

TITOLO II: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SORGENTI

Capo 1: Sorgenti sonore fisse e mobili

Art. 5 - Campo di applicazione

1. All'interno del presente Capo vengono regolamentate le sorgenti sonore fisse e mobili.

Art. 6 - Limiti previsti

1. Ai sensi del *D.P.C.M. 14/11/97* "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti limiti di riferimento:

- a) valori limite di emissione;
- b) valori limite assoluti di immissione;
- c) valori limite differenziali di immissione;
- d) valori di attenzione;
- e) valori di qualità.

2. Ai sensi del *D.P.C.M. 14/11/97*, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- a) valori limite assoluti di immissione;
- b) valori limite differenziali di immissione;
- c) valori di attenzione;
- d) valori di qualità.

3. Ai sensi del *D.P.C.M. 14/11/97*, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

4. I valori di cui al comma 1 e al comma 2 sono riportati in Appendice A. Per ciò che riguarda le tecniche di misura si fa riferimento ai relativi decreti attuativi della *L.447/95*.

Art. 7 - Esclusioni

1. Sono escluse da quanto regolamentato all'interno del presente Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:

- a) impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici non connesse ad esigenze produttive, regolamentati al Capo 2;
- b) attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
- c) infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
- d) sorgenti sonore di diversa natura o aventi proprie peculiarità, regolamentate al Capo 5.

Capo 2: Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici

Art. 8 - Campo di applicazione

1. In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore non connesse ad esigenze produttive-artigianali:
 - a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, depurazione acqua, aerazione, refrigerazione, ventilazione, aspirazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, cancelli e portoni motorizzati, tapparelle motorizzate, ...;
 - b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, impianti di diffusione musicale,

Art. 9 - Disposizioni per sorgenti ad uso comune

1. Sono di uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o inquilini occupanti differenti unità immobiliari nell'ambito del medesimo edificio o comprensorio.
2. Gli impianti tecnologici di cui all'Art. 8 comma 1 lettera a) ad uso comune, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal *D.P.C.M. 5/12/97 "Requisiti acustici passivi degli edifici"* relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice A. Tali valori si applicano anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.
3. I limiti previsti dal *D.P.C.M. 05/12/97* di cui al comma 2 si applicano nei seguenti casi:
 - a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97*;
 - b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97*; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.
4. Per gli impianti installati anteriormente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97* valgono i limiti stabiliti dal *D.P.C.M. 14/11/97*.
5. Gli impianti tecnologici di cui all'Art. 8 comma 1 lettera a) ad uso comune, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico anche nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti al rispetto dei limiti assoluti e differenziali d'immissione di cui agli artt.3 e 4 del *D.P.C.M. 14/11/97* in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

Art. 10 - Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

1. Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o inquilino nell'ambito dell'unità immobiliare di propria pertinenza.
2. Gli impianti tecnologici di cui all'Art. 8 comma 1 lettera a), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal *D.P.C.M. 05/12/97* relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice A.
3. I limiti previsti dal *D.P.C.M. 05/12/97* di cui al comma 2 si applicano nei seguenti casi:
 - a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97*;
 - b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97*; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.
4. Per gli impianti installati anteriormente all'entrata in vigore del *D.P.C.M. 05/12/97* valgono i limiti stabiliti dal *D.P.C.M. 14/11/97*.
5. Le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 8 comma 1 lettera b), ad uso singolo, qualora siano possibile causa di disturbo, devono in ogni caso rispettare i limiti previsti dal *D.P.C.M. 05/12/97*.

Capo 3: Attività rumorose a carattere temporaneo, mobile o all'aperto

Sezione I - Aspetti generali

Art. 11 - Campo di applicazione

1. All'interno del presente Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95 e degli articolo 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della L.R.52/2000, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le attività temporanee che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi tali da superare i limiti di cui all'Art. 6 del presente regolamento.

Art. 12 - Generalità

1. Le attività a carattere temporaneo di cui all'Art. 11 del presente regolamento necessitano di specifica autorizzazione rilasciata in deroga ai limiti di cui all'Art. 6 del presente regolamento. Per i soli cantieri ed attività temporanee dedicati alla manutenzione stradale, di impianti di pubblica utilità (acquedotti, linee elettriche ed altro) e per le attività aventi carattere di urgenza è possibile operare anche in assenza di deroga.

2. L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

3. Il Comune, nel caso di spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, può richiedere con l'atto di autorizzazione, in specifici casi, lo svolgimento di una verifica fonometrica del rispetto dei limiti di riferimento, valutazione che dovrà essere svolta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale con riferimento ai ricettori sensibili maggiormente esposti.

4. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti o della Polizia Municipale, può integrare l'autorizzazione in deroga anche imponendo ad attività in corso ulteriori limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Art. 13 - Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo di cui all'Art. 11 vengono rilasciate a seguito di presentazione di istanza sottoscritta da parte del proponente, secondo i modelli riportati in Appendice C, eventualmente correlata di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico così come specificato nella D.G.R. 27/06/2012, n.24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25/10/2000, n.52".

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate presso il Comune almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.
3. La richiesta di cui al comma 1 si intende accolta in caso di mancata risposta del Comune entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa (formula del cosiddetto "silenzio-assenso").
4. L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni sia di orario che di massima rumorosità ammissibile ai fini di una maggiore tutela.

Art. 14 - Limiti derogabili

1. I limiti di rumore derogabili sono quelli previsti per le sorgenti sonore fisse e mobili di cui all'Art. 6.
2. L'autorizzazione in deroga esclude l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nell'eventualità in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno del medesimo edificio e sia dovuto a spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, sarà applicato il limite differenziale di immissione sonora di 5dB, purché siano superati i livelli minimi per l'applicabilità dei limiti differenziali di immissione di cui all'art. 4 comma 2 del *D.P.C.M. 14/11/97*.
3. L'autorizzazione in deroga esclude l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale previsti dalla normativa ad esempio per la presenza nel segnale sonoro di componenti tonali, impulsive o tonali di bassa frequenza.

Art. 15 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ...) e deve rendere i medesimi edotti sulle modalità operative da attuare in accordo con le indicazioni eventualmente ricevute dagli organi di controllo competenti e dal Comune.

Art. 16 - Revoche

1. Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute.
2. Qualsiasi autorizzazione può essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo

Art. 17 - Campo di applicazione

1. All'interno della presente Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, ecc;
 - b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, karaoke, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notti bianche", fuochi d'artificio, eventi sportivi, fiere, poli attrattivi di persone, ecc.

Art. 18 - Localizzazione

1. Le attività di cui all'Art. 17 comma 1 lettera b) devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri della *D.G.R. 06/08/2001, n.85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio"* ed indicati in apposito elenco contenuto nel presente Regolamento all'Appendice B.

Art. 19 - Orari e durata

1. Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'Art. 17 comma 1 lettera a) che si svolgono tra le ore 09.00 e le ore 22.00 si intendono autorizzate al superamento dei valori limite vigenti per le sorgenti sonore, senza presentazione di istanza.
2. Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'Art. 17, quando in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle ore 08:00 alle ore 24:00 (o per intervalli di tempo inferiori).
3. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee, compreso nell'elenco di cui all'Art. 18 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'Art. 17 comma 1 lettera b), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

4. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'Art. 18 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'Art. 17 comma 1 lettera b), per un massimo di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
5. Le generiche attività di cui all'Art. 17 comma 1 lettera b) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per un massimo di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
6. Limitatamente alle attività che necessitano di prove acustiche della strumentazione e degli impianti, l'autorizzazione di cui all'Art. 12 dovrà comprendere anche il periodo di svolgimento di tali prove che in ogni caso non potranno verificarsi dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
7. Ai sensi di quanto riportato nel paragrafo 4, lettera b della *D.G.R. n.85-3802 del 06/08/2001*, nei siti compresi nell'elenco di cui all'Appendice B, che si trovano in prossimità di scuole, non è ammissibile svolgere spettacoli e manifestazioni, con o senza autorizzazione in deroga, in concomitanza con l'orario scolastico.

Art. 20 - Livelli sonori e prescrizioni tecniche

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70dB(A), riferito al livello equivalente relativo ad un qualunque tempo di misura di 30 minuti (media su finestra mobile - tempo di osservazione pari alla durata dell'attività), da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel *D.M.A. 16/03/98* "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Tale valore potrà eventualmente essere ridotto in specifici casi motivati. Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio vale quanto previsto all'Art. 14 comma 2.
2. Nel caso di autorizzazione rilasciata per meccanismo di silenzio-assenso s'intende stabilito come limite massimo di immissione sonora il valore di 70dB(A) da rilevarsi strumentalmente, su richiesta, secondo la modalità esplicita al comma 1.

Art. 21 - Casi particolari

1. Lo svolgimento della attività di cui all'Art. 17 di natura eccezionale con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

2. Per eventi particolari o manifestazioni speciali come le feste patronali o "notte bianca", è prevista la possibilità, attraverso Delibera della Giunta Comunale, di autorizzare l'evento senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni. In tali casi è stabilito il limite massimo di immissione sonora di 70dB(A) da rilevarsi strumentalmente, su richiesta, secondo la modalità esplicitata all'Art. 20 comma 1.

Art. 22 - Commissione di vigilanza

1. La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931 approvato con regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del *D.P.R. n.311 del 28/05/01*, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento.

Art. 23 - Esclusioni

1. Le attività di cui all'Art. 17 autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal *D.P.C.M. 16/04/99 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo"* così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

2. Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal *D.P.C.M. 03/04/2001 n.304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447"*.

Sezione III - Cantieri

Art. 24 - Campo di applicazione

1. All'interno della presente Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito in modo non esaustivo:

- a) cantieri edili e stradali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
- b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

Art. 25 - Livelli sonori e prescrizioni tecniche

1. Le attività di cantiere di cui all'Art. 24 comma 1 lettera a), aventi durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel *D.M.A. 16/03/98*, si intendono autorizzate al superamento dei valori limite vigenti per le sorgenti sonore, senza presentazione di istanza.

2. Per le attività di cantiere di cui all'Art. 24 comma 1 lettera a), aventi durata superiore a 3 giorni feriali, i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel *D.M.A. 16/03/98*, corrispondono a 75dB(A) per un tempo di misura pari a 1 ora. Tali attività dovranno comunque essere svolte, salvo deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente nei giorni dal lunedì al sabato all'interno della fascia oraria 07.00 - 20.00, con una pausa di almeno 1 ora tra le ore 12.00 e le ore 15.00.

3. I lavori edili di cui all'Art. 24 comma 1 lettera b) non sono soggetti a limiti specifici di immissione sonora. Tali attività dovranno comunque essere svolte esclusivamente nei giorni feriali all'interno delle fasce orarie 08.00 - 20.00, con una pausa di almeno 1 ora tra le ore 12.00 e le ore 15.00, e nei giorni festivi nelle fasce orarie 10.00 - 12.00 e 15.00 - 20.00.

Art. 26 - Casi particolari

1. Lo svolgimento della attività di cui all'Art. 24 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

Art. 27 - Emergenze

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ...), si intendono autorizzati anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, ...

Sezione IV - Altre attività rumorose temporanee

Art. 28 - Campo di applicazione

1. All'interno della presente Sezione vengono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo vengono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a) dehors con o senza diffusione sonora, chioschi ed altri locali aventi attività all'aperto;
- b) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
- c) spazzamento aree mercatali e aree destinate a manifestazioni fieristiche, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- d) cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili;
- e) attività agricole, forestali, a bosco.

Art. 29 - Dehors, chioschi ed altri locali aventi attività all'aperto

1. Nei dehors e nelle aree di somministrazione esterne non potranno essere installati impianti fissi di diffusione sonora;

Art. 30 - Manutenzione aree verdi e suolo pubblico

1. Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, ...) di cui all'Art. 28 comma 2 lettera b), effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ...), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a) le attività che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 18.00, nei giorni dal lunedì al sabato, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 13.

2. Le emissioni sonore di macchinari utilizzati per la manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico devono essere conformi alle vigenti normative italiane e comunitarie.

3. Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, ...) di cui all'Art. 28 comma 2 lettera b), effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ...), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:

- a) le attività che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00, nei giorni dal lunedì alla domenica, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 13.

Art. 31 - Spazzamento aree mercatali

1. Le attività di spazzamento aree mercatali e delle aree destinate a manifestazioni fieristiche di cui all'Art. 28 comma 2 lettera c), effettuate con macchinari rumorosi da svolgersi in zone in cui vi sono ricettori, vengono così regolamentate:

- a) le attività che si svolgono entro le quattro ore successive alla conclusione dei mercati o fiere s'intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.
- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 13.

2. Le emissioni sonore di macchinari utilizzati per lo spazzamento aree mercatali devono essere conformi alle vigenti normative italiane e comunitarie.

Art. 32 - Attività di igiene del suolo

1. Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'Art. 28 comma 2 lettera c), effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, senza che venga fatta esplicita richiesta.

2. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le attività svolte in discarica in quanto non ritenute attività temporanee. Tali attività sono regolamentate al Capo 1.

3. Le emissioni sonore di macchinari utilizzati per le attività di igiene del suolo devono essere conformi alle vigenti normative italiane e comunitarie

Art. 33 - Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli

1. Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili di cui all'Art. 28 comma 2 lettera d), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6; si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati. Il tipo di richiesta da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga. Per i cannoncini spaventapasseri e antigrandine è in ogni caso vietato il loro utilizzo ad una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni. Per i cannoncini spaventapasseri o assimilabili è vietato il loro utilizzo nella fascia oraria 21.00 - 07.00.

Art. 34 - Attività agricole, forestali, venatorie

1. Le attività agricole e, forestali di cui all'Art. 28 comma 2 lettera e), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

2. Le attività agricole e a bosco non professionali possono essere svolte solo durante la fascia oraria 08.00 – 19.00 con una pausa di almeno 1 ora tra le ore 12.00 e le ore 15.00.

Art. 35 - Livelli sonori

1. Le attività di cui all'Art. 28 autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'Art. 12 comma 4.

2. Le attività di cui all'Art. 28 autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa.

Capo 4: Infrastrutture di trasporto

Art. 36 - Campo di applicazione

1. All'interno del presente Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario ed aereo.
2. All'interno del presente Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio, in elenco non esaustivo:
 - a) rumore indotto dalla presenza dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé al transito dei veicoli;
 - b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato al transito dei veicoli;
 - c) accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
 - d) posizione fermate o capolinea;
 - e) rumore con componente tonale dei trasformatori delle sottostazioni elettriche di infrastrutture non connesse con esigenze produttive, artigianali o commerciali o simili.

Art. 37 - Infrastrutture di trasporto stradale

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal *D.P.R. n.142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447"*.
2. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera f) della *L.447/95* e dell'articolo 5 comma 5 lettera a) della *L.R.52/2000*, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al *D.lgs. n.285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.*

Art. 38 - Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti

1. Qualora le sorgenti di cui all'Art. 36 comma 2 siano causa di fastidio o disturbo le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

Capo 5: Sorgenti sonore particolari o con peculiarità specifiche

Art. 39 - Campo di applicazione

1. All'interno del presente Capo vengono regolamentate sorgenti sonore particolari che non rientrano nelle categorie precedentemente trattate.
2. Le sorgenti sonore relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) dispositivi di allarme o antifurto;
 - b) campane e simili.

Art. 40 - Dispositivi di allarme o antifurto

1. I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 1 minuto, ancorché sia intermittente.
2. I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3 comma 1 lettera g) della L. 447/95, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di 15 minuti, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Art. 41 - Campane e simili

1. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. In caso di nuove installazioni di dispositivi in siti che ne erano precedentemente sprovvisti il loro funzionamento nella fascia oraria 24.00 - 06.00 viene autorizzato previa valutazione di impatto acustico. Per i dispositivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercata con accordi tra le parti interessate.

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1: Piano di Classificazione Acustica

Art. 42 - Piano di Classificazione Acustica

1. Il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della *L.447/95* e dell'articolo 6 della *L.R.52/2000*.
2. Il *Piano di Classificazione Acustica* suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche vengono riportate in Appendice A.
3. Il *Piano di Classificazione Acustica* definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.
4. Ai sensi del *D.P.C.M. 14/11/97*, per ciascuna classe acustica di cui al comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati in Appendice A.

Art. 43 - Modifiche del Piano

1. Si definisce "modifica" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'Art. 42 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all'Art. 44 comma 3.
2. Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella *D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01* e s.m.i., osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5dB.
3. Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate con la procedura di cui all'articolo 7 della *L.R.52/2000* e s.m.i.

Art. 44 - Verifica di Compatibilità acustica di piani e programmi

1. La Verifica di Compatibilità acustica costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, di cui al successivo comma 3, rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.
2. La Verifica di Compatibilità acustica è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella *D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01*.
3. Gli strumenti urbanistici e i piani e i programmi di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale;
 - b) programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - c) strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;

d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 della *L.R. n.40 del 14/12/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* e s.m.i.

4. La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.

5. La Verifica di Compatibilità nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione di cui al comma 3 lettera b) e c) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali non conformi a quanto originariamente previsto.

6. La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui comma 3.

7. La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche o l'insorgenza di nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue.

Art. 45 - Revisioni del Piano di Classificazione Acustica

1. Si definisce "revisione" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'Art. 42 comma 2 conseguente alla introduzione o modificazione di strumenti urbanistici o di piani e programmi di cui all'Art. 44 comma 3.

2. Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella *D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01*, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5dB.

3. Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate con la procedura di cui all'articolo 7 della *L.R.52/2000*.

Capo 2: Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio di permessi e autorizzazioni

Art. 46 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della *L.R.52/2000*, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04* "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" e s.m.i. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria per la realizzazione, modifica, potenziamento o insediamento delle attività indicate nel paragrafo 3 e nell'Allegato 1 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04* e s.m.i..
4. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della *L.R.56/77*, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.
5. In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*, si sottolinea che l'adozione di interventi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati allo studio progettuale della localizzazione e della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.
6. In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*, quanto indicato al precedente comma 5 deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate dal P.R.G.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.
7. Ai sensi del paragrafo 6 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi.
8. Quanto previsto nel presente articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 69.
9. Sono escluse dall'obbligo di presentare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del *D.P.R. n.227 del 19/10/2011*, fatta eccezione per l'esercizio di attività commerciali/artigianali che utilizzino impianti di diffusione sonora interna ovvero impianti fissi in ambiente esterno (come ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento).

Art. 47 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata

1. Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*, le attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissione sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, possono presentare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata.
2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve contenere almeno i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il punto 14 di cui al paragrafo 4 della *D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04*. La documentazione di cui al comma 1 deve comunque contenere la giustificazione dell'inutilità di ciascuno dei punti omessi.

Art. 48 - Valutazione di Clima Acustico

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della *L.R. 52/2000*, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
2. La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla *D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05* "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto riportate o al mutamento di destinazione d'uso di interi immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.
 - a) nuovi insediamenti residenziali;
 - b) scuole ed asili di ogni genere e grado;
 - c) ospedali, case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
4. La Valutazione di Clima Acustico non deve essere predisposta per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo ad interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, anche qualora sia previsto un cambio di destinazione d'uso di una o più porzioni (sottotetto, piano pilotis, piano seminterrato) di un immobile esistente o per un ampliamento del fabbricato non superiore al 20% della volumetria complessiva.
5. La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'Art. 49 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della *L.R.56/77*, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 3.

6. Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della *D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05*, la Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento.
7. Nel caso in cui Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della *L.447/95*, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:
- a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
 - b) vengano individuati i soggetti cui compete il risanamento;
 - c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini del rispetto dei limiti di legge.
8. La Valutazione di Clima Acustico, al fine di semplificare l'iter autorizzativo, può già contenere l'individuazione dei soggetti e le modalità e i tempi indicati nel comma 7.
9. Quanto previsto nel presente articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 69.
10. Nei casi in cui il nuovo immobile (ovvero immobile esistente oggetto di mutamento di destinazione d'uso ovvero ampliamento superiore al 20%) non venga realizzato in prossimità di sorgenti sonore rilevanti o di infrastrutture di trasporto interessate da traffico intenso, la Valutazione di Clima Acustico redatta così come indicato al comma 2 può essere sostituita da una autocertificazione firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, così come definito dall'Art. 5, comma 5 della *L.106/2011*.

Art. 49 - Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria atta a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal *D.P.C.M. 05/12/97*, ossia che la struttura edilizia rispetti:
- a) i requisiti acustici per le sorgenti sonore interne (cfr. Titolo II Capo 2);
 - b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (cfr. Appendice A).
2. La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale devono essere dettagliati: gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni, sorgenti sonore interne) e le loro caratteristiche, i risultati delle valutazioni previsionali in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa, le modalità di valutazione previsionale adottate. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex articolo 13 della *L.R. 56/77* e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Denuncia di Inizio Attività), per edifici adibiti a:
- a) residenza o assimilabili;
 - b) uffici e assimilabili;
 - c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

- d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g) attività commerciali o assimilabili.

4. Per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria ex articolo 13 della *L.R. 56/77* e s.m.i., la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici dovrà essere predisposta solo se è prevista:

- a) la realizzazione di nuove partizioni perimetrali (facciate, coperture) o di separazione tra differenti unità immobiliari (muri divisorii, solai interpiano) o la modifica sostanziale di partizioni di tale tipologia già esistenti, come ad esempio:
 - i. modifica di parete divisoria che interessi entrambe le unità immobiliari;
 - ii. modifica di solaio interpiano consistente in un rifacimento totale ad esclusione della soletta strutturale, qualora lo spessore del nuovo solaio sia compatibile con l'altezza minima dell'ambiente in oggetto;
- b) la realizzazione ex-novo di nuovi impianti tecnologici di cui all'Art.8 comma 1 lettera a) o la sostituzione totale di impianti esistenti.

5. In caso di nuova costruzione o ampliamento di edifici unifamiliari la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici dovrà contenere solamente la verifica dell'isolamento acustico di facciata.

6. In caso di ristrutturazione di stabile sotto vincolo della Soprintendenza e/o altra tipologia di vincolo, che impedisca in qualche modo il raggiungimento di uno o più parametri previsti dal *D.P.C.M. 05/12/1997*, si accetterà, in luogo della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici, autocertificazione del progettista in cui si esplicano i vincoli a cui è sottoposto l'edificio in oggetto, integrata da relazione tecnica riportante le motivazioni ed i calcoli dimostrativi dell'impossibilità del raggiungimento di quanto sopra. La mancata presentazione di uno qualunque dei documenti sopra elencati, impedirà il rilascio di qualsiasi permesso a Costruire DIA e/o autorizzazione di qualsivoglia natura.

Art. 50 - Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici

1. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e attesta il rispetto dei requisiti acustici in opera di cui all'Art. 49 comma 1 lettera a) e lettera b).

2. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici può essere redatta nelle seguenti modalità, a meno di esplicita richiesta del Comune:

- a) redazione di una relazione tecnica, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, redatta sulla base di collaudo acustico strumentale in opera. Tale documentazione dovrà specificare: gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni e sorgenti sonore interne) tenendo presente quanto riportato all'Art. 49 comma 3, 4 e 5, i risultati delle valutazioni in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa e le modalità di valutazione adottate.
- b) redazione di una autocertificazione sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dal titolare del titolo abilitativo edilizio, dal progettista, dal costruttore, dal direttore dei lavori in cui si attesta la conformità dell'opera eseguita con le indicazioni progettuali contenute nella Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Art. 51 - Modalità di presentazione della documentazione

1. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate prima del rilascio del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.

2. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della *L.R.56/77*, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

3. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del *D.P.R. n.380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.

Art. 52 - Verifica della documentazione

1. Il Comune si riserva di esaminare, avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, di propri tecnici o di tecnici esterni di propria fiducia, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

2. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di interventi specifici.

Art. 53 - Mancata presentazione della documentazione

1. La mancata presentazione della documentazione di cui all'Art. 51 comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui all'Art. 51 comma 2 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della *L.R.56/77*, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui all'Art. 51 comma 3 è causa di diniego del certificato di agibilità.

TITOLO IV: RISANAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO

Capo 1: Aspetti generali

Art. 54 – I Piani di Risanamento Acustico

1. All'interno del presente Titolo vengono definite, ai sensi della *L.447/95* e *L.R.52/2000*, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale.
2. Quanto previsto al comma 1 viene realizzato attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di Risanamento Acustico.
3. I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma 2 sono:
 - a) Piani di Risanamento Acustico delle imprese;
 - b) Piani Comunali di Risanamento Acustico;
 - c) Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
4. Il Comune, per quanto di competenza, coordina le attività di risanamento acustico previste dai Piani di cui al comma 3.

Capo 2: Piani di Risanamento Acustico delle imprese

Sezione I - Aspetti generali

Art. 55 - Piani di Risanamento Acustico delle imprese

1. I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti a seguito di:
 - a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
 - b) attività di controllo.

Sezione II - Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica

Art. 56 - Campo di applicazione

1. All'interno della presente Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 14 della *L.R.52/2000*, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica.

Art. 57 - Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento

1. I soggetti di cui all'Art. 56, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (B.U.R.P.) dell'avviso di adozione del Piano di Classificazione Acustica, effettuano le seguenti verifiche:
 - a) il rispetto del valore limite di emissione nella classe acustica di appartenenza;
 - b) il rispetto del valore limite di immissione assoluto e differenziale nella classe acustica di appartenenza e nelle aree contigue che non risultano essere in accostamento critico; in seguito a tale verifica i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico.
2. Quanto previsto al comma 1 si applica anche nel caso di modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

Art. 58 - Contenuti ed oneri del Piano

1. I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 57 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della *L.R.52/2000*.
2. Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 57 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

Art. 59 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento

1. Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 14 della *L.R.52/2000*.
2. Le imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Provincia e per conoscenza al Comune.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della *L.R.52/2000*, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro 180 giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi 15 giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune quanto sopra specificato.

Art. 60 - Verifiche

1. Il Comune, nei casi di competenza, può verificare, quando ritenuto necessario, la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati.

Sezione III - Risanamento a seguito di attività di controllo

Art. 61 - Campo di applicazione

1. In questa Sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione.

Art. 62 - Piano di risanamento

1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi di cui all'Art. 61, che risultano non rispettare i valori limite di emissione nella classe di appartenenza o differenziali e assoluti di immissione nella classe acustica di appartenenza e nelle aree contigue che risultano non essere in accostamento critico o in accostamento critico con vincolo alle emissioni rumorose devono presentare, in seguito ad attività di controllo, apposito Piano di Risanamento Acustico.
2. Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di cui all'Art. 61, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

Art. 63 - Contenuti e oneri del Piano

1. I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 62 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della *L.R.52/2000*.
2. Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 62 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

Art. 64 - Modalità di presentazione e approvazione del Piano

1. Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste nell'Art. 59.

Capo 3: Piani Comunali di Risanamento Acustico

Sezione I - Aspetti generali

Art. 65 - Piani Comunali di Risanamento Acustico

1. All'interno del presente Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/2000, i Piani Comunali di Risanamento Acustico.
2. I piani di cui al comma 1 vengono predisposti:
 - a) in caso di accostamento critico, ovverosia qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5dB;
 - b) in caso di superamento dei valori di attenzione.
3. I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.
4. I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'articolo 7 della L.447/95 e nell'articolo 13 della L.R.52/2000 e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III.

Sezione II - Casi di accostamento critico

Art. 66 - Campo di applicazione

1. In questa sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/2000, il risanamento previsto in caso di accostamento critico.

Art. 67 - Risanamento degli accostamenti critici

1. Il Comune, anche in collaborazione con le imprese responsabili del superamento dei limiti, effettua il risanamento degli accostamenti critici presenti sul territorio attraverso le seguenti azioni:
 - a) verifica e rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione nell'accostamento critico di cui all'Art. 68;
 - b) vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico di cui all'Art. 69.

Art. 68 - Verifica e rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione

1. Il Comune verifica il rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.
2. Il rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
 - a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione sonora all'interno della propria classe acustica e di comunicare gli esiti;

- b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'Art. 62;
- c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione.

3. In caso di rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione si procede con il vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 69.

Art. 69 - Vincolo delle emissioni sonore

1. A seguito di quanto previsto all'Art. 68 si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente.

2. Ai sensi del comma 1, le imprese di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nelle classi acustiche in accostamento critico, già in sede di valutazione previsionale di impatto acustico.

3. Eventuali futuri superamenti dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione in accostamento critico verranno gestiti come riportato di seguito:

- a) in caso di superamento dovuto ad una attività o sorgente sonora già esistente alla data di vincolo di cui al comma 1, si ricade all'interno delle procedure previste all'interno dell'Art. 62 (piano di risanamento acustico);
- b) in caso di superamento dovuto ad una impresa insediata successivamente alla data di vincolo di cui al comma 1, la stessa elabora un Piano di Risanamento Acustico finalizzato al rispetto dei valori di attenzione, dei limiti assoluti di immissione e dei valori limite di emissione della classe acustica di appartenenza, quando superati; gli oneri di tale Piano sono a carico dell'impresa.

Art. 70 - Contenuti e oneri del Piano

1. I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 68 comma 2 lettera c) corrispondono a quelli previsti dall'articolo 13 della *L.R.52/2000*. La predisposizione del Piano di Risanamento Acustico è a carico del Comune.

2. Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 68 comma 2 lettera c) sono così distribuiti:

- a) sono a carico del Comune per ciò che concerne le azioni necessarie per il risanamento relativo alle aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5dB;
- b) sono a carico del titolare dell'impresa per ciò che riguarda le eventuali azioni di risanamento necessarie per il rispetto dei limiti delle aree con valori di qualità che si discostano di 5dB.

Art. 71 - Verifica e rispetto del limite di immissione differenziale

1. In seguito al risanamento delle aree in accostamento critico i titolari delle imprese coinvolte nella procedura di cui all'Art. 68 sono tenuti a verificare il limite di immissione

differenziale. In seguito a tale verifica i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto all'Art. 62.

Sezione III - Superamento dei valori di attenzione

Art. 72 - Campo di applicazione

1. All'interno della presente Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95, dell'articolo 13 della L.R.52/2000 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il risanamento previsto in seguito al superamento dei valori di attenzione in aree che non risultano essere in accostamento critico.

Art. 73 - Verifica dei valori di attenzione

1. Il superamento dei valori di attenzione viene verificato attraverso l'attività di controllo oppure attraverso specifiche campagne di monitoraggio.

Art. 74 - Risanamento

1. In caso di superamento dei valori di attenzione il Comune predispone il risanamento dell'area in esame attraverso un Piano di Risanamento Acustico.

2. Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui non siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:

- a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare il loro attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
- b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'Art. 62;
- c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, predispone apposito Piano di Risanamento Acustico ai fini del rispetto dei valori di attenzione.

Art. 75 - Contenuti e oneri del Piano

1. I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 74 comma 2 lettera c) corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/2000.

2. Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 74 comma 2 lettera c) sono a carico dei titolari delle imprese che superano i limiti di attenzione.

Capo 4: *Piani di contenimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture*

Sezione I - Aspetti generali

Art. 76 - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore

1. All'interno del presente Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il risanamento delle infrastrutture di trasporto.
2. Ai fini del comma 1, le infrastrutture vengono distinti in:
 - a) infrastrutture di competenza comunale;
 - b) infrastrutture di competenza non comunale.

Sezione II - Servizi e infrastrutture di competenza comunale

Art. 77 - Campo di applicazione

1. All'interno della presente Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.
2. Il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M.A. 29/11/00, provvede alla predisposizione del Piano di Risanamento (Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.
3. Il Comune provvede inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le definizioni, i modi e i tempi indicati dal D.Lgs. n.194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e successivi decreti attuativi.

Art. 78 - Oneri connessi al risanamento

1. Il Comune, al fine di predisporre il Piano di Risanamento delle infrastrutture di propria competenza, stanZIA la quota prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della L.447/95 e s.m.i.

Sezione III - Servizi e infrastrutture di competenza non comunale

Art. 79 - Campo di applicazione

1. In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

Art. 80 - Recepimento, verifica e approvazione dei Piani

1. Il Comune recepisce, verifica e approva, per la parte di propria competenza territoriale, i Piani di Risanamento di cui all'Art. 79.

TITOLO V: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1: Controlli

Art. 81 – Funzioni e competenze

1. Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della *L.447/95* e dell'articolo 5 comma 1 della *L.R.52/2000* il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei provvedimenti autorizzativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel *D.lgs.285/92* (nuovo codice della strada) e s.m.i.;
- c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della *L.447/95*, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della *L.447/95*;
- f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della *L.447/95*.

2. Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, si avvale della Polizia Municipale, dell'A.R.P.A. Piemonte, di altri organi di controllo e di specifici consulenti tecnici, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

Art. 82 - Segnalazioni o esposti

1. Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

2. Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

Art. 83 - Esclusioni

1. I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'Art. 6 comma 3 (valori di omologazione dei macchinari), ad eccezione di quanto previsto all'Art. 37 comma 2 e all'Art. 81 comma 1 lettera b) (controlli ai sensi del nuovo codice della strada), non sono oggetto del presente Regolamento.

Capo 2: Provvedimenti restrittivi

Art. 84 - Provvedimenti restrittivi

1. Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.
2. Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.
3. Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3: Sanzioni

Art. 85 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della *L.3/2003* e della *L. 689/81*.
2. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della *L.447/95* e alle altre disposizioni che stabiliscono obblighi di adeguamento ai limiti normativi vigenti e stabiliti dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del *Codice Penale*, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.032,00 a €. 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della *L.447/95*, dell'articolo 17 della *L.R.52/2000* e della *L. 689/81*.
3. Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'Art. 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della *L.447/95*, dell'articolo 17 della *L.R.52/2000* e della *L.689/81*.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della *L.447/95* (*rumorosità derivante da traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo*) e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della *L.447/95*, dell'articolo 17 della *L.R.52/2000* e della *L.689/81*.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,00 a €. 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della *L.447/95*, dell'articolo 17 della *L.R.52/2000* e della *L.689/81*.
6. È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del *Codice Penale*.
7. Le sanzioni saranno riscosse dalla Polizia Municipale.

Art. 86 - Esclusioni

1. Le sanzioni di cui all'Art. 85 non si applicano durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese di cui al Capo 2 del Titolo IV.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.

Art. 88 - Abrogazioni e validità

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Art. 89 - Modifica e revisione

1. Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

2. Quanto disposto dalle Appendici al presente Regolamento può essere modificato o revisionato con Determina Dirigenziale.

3. In caso di variazioni della normativa nazionale o regionale, nelle more delle modifiche all'Appendice A si applicano i valori limite relativi alla nuova normativa nazionale o regionale.

APPENDICE A: VALORI LIMITE

1. Le Classi Acustiche

Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:

- a) CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ...
- b) CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- c) CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- d) CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- e) CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- f) CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. I valori limite di emissione

I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe Acustica	Periodo diurno (6.00-22.00) [dB(A)]	Periodo notturno (22.00-6.00) [dB(A)]
<i>I - Particolarmente protetta</i>	45	35
<i>II- Prevalentemente residenziale</i>	50	40
<i>III - Tipo misto</i>	55	45
<i>IV - Intensa attività umana</i>	60	50
<i>V - Prevalentemente industriale</i>	65	55
<i>VI - Esclusivamente industriale</i>	65	65

Nei seguenti casi specifici sono previsti limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ...).

3. I valori limite assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe Acustica	Periodo diurno (6.00-22.00) [dB(A)]	Periodo notturno (22.00-6.00) [dB(A)]
<i>I – Particolarmente protetta</i>	50	40
<i>II- Prevalentemente residenziale</i>	55	45
<i>III – Tipo misto</i>	60	50
<i>IV – Intensa attività umana</i>	65	55
<i>V – Prevalentemente industriale</i>	70	60
<i>VI – Esclusivamente industriale</i>	70	70

Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ...).

I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre invece al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

4. I valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Tempo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite [dB]
Periodo diurno (6.00-22.00)	Finestre aperte	50 dB(A)	5
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22.00-6.00)	Finestre aperte	40 dB(A)	3
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori il criterio differenziale non è applicabile in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Il criterio differenziale non si applica all'interno delle aree ubicate nella Classe Acustica VI.

5. I valori di attenzione

I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre invece al raggiungimento dei valori di attenzione.

6. I valori di qualità

I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.

I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe Acustica	Periodo diurno (6.00-22.00) [dB(A)]	Periodo notturno (22.00-6.00) [dB(A)]
<i>I – Particolarmente protetta</i>	47	37
<i>II- Prevalentemente residenziale</i>	52	42
<i>III – Tipo misto</i>	57	47
<i>IV – Intensa attività umana</i>	62	52
<i>V – Prevalentemente industriale</i>	67	57
<i>VI – Esclusivamente industriale</i>	70	70

I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre invece al raggiungimento dei valori di qualità.

7. Requisiti acustici passivi degli edifici e degli impianti tecnologici

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

Categoria di edificio	R'_w [dB]	$D_{2m,nT,w}$ [dB]	$L'_{n,w}$ [dB]	$L_{A,S,max}$ [dB(A)]	$L_{A,eq}$ [dB(A)]
<i>A) Edifici adibiti a residenza o assimilabili</i>	50	40	63	35	25
<i>B) Edifici adibiti ad uffici e assimilabili</i>	50	42	55	35	25
<i>C) Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili</i>	50	40	63	35	25
<i>D) Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili</i>	55	45	58	35	25
<i>E) Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili</i>	50	48	58	35	25
<i>F) Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili</i>	50	42	55	35	25
<i>G) Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili</i>	50	42	55	35	25

R'_w : indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti di distinte unità immobiliari;

$D_{2m,nT,w}$: indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;

$L'_{n,w}$: indice normalizzato del livello di rumore di calpestio dei solai tra ambienti di distinte unità immobiliari;

$L_{A,S,max}$: livello massimo di pressione sonora ponderato A con costante di tempo slow, per impianti a funzionamento discontinuo;

$L_{A,eq}$: livello equivalente di pressione sonora ponderato A, per impianti a funzionamento continuo.

**APPENDICE B:
ELENCO DEI SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

- CASCINA LORA - V.le dei Tigli 64
- PALAINSIEME - Via San Rocco
- PIAZZA DELLA PACE
- PIAZZALE ACTIS GORETTA
- PIAZZA MUNICIPIO
- SALA PERTINI - Via San Rocco 8
- CAMPO SPORTIVO - Via Piossasco 35
- BOCCIOFILA - Via Torino 64
- SEDE ALPINI - Strada Meisino 5
- PARROCCHIA/ORATORIO - Via Roma 1 e 7

I siti "PALAINSIEME" e "SALA PERTINI" si trovano in prossimità di scuole. Ai sensi dell'Art. 19, comma 5 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, non risulta ammissibile svolgere spettacoli e manifestazioni, con o senza autorizzazione in deroga, in concomitanza con l'orario scolastico delle suddette scuole.

**APPENDICE C: MODELLI DI ISTANZA PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE
TEMPORANEE**

Idonea marca da bollo

COMUNE DI BRUINO
Piazza Municipio 3
10090 – Bruino (TO)

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE:
SPETTACOLO - MANIFESTAZIONE**

Il sottoscritto
residente a
tel. fisso..... tel. mobile.....e@mail.....
in qualità di responsabile dello spettacolo/manifestazione denominata
.....
che si svolgerà presso
.....
durante la quale si prevede che vengano originati rumori e/o vengano utilizzati impianti rumorosi ed avente
il seguente programma di svolgimento⁽¹⁾:

tenuto conto che si prevede il superamento dei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela
dall'inquinamento acustico

preso atto del vigente Regolamento per la tutela dall'inquinamento Acustico del Comune di Bruino

chiede l'autorizzazione per lo svolgimento del predetto spettacolo/manifestazione, richiedendo inoltre
l'autorizzazione in deroga ai limiti di immissione ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R.
52/2000

A tal proposito allega alla presente:

- Fotocopia C.I. del richiedente
- Planimetria dell'area di svolgimento dello spettacolo/manifestazione con localizzazione delle sorgenti e dei ricettori circostanti
- Documentazione integrativa di descrizione dello spettacolo/manifestazione⁽²⁾
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (secondo D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004)⁽³⁾

Bruino,/...../.....

In fede

⁽¹⁾ dettagliare giorni e orari di svolgimento e sorgenti rumorose attive

⁽²⁾ descrizioni dettagliate così come indicato nell'Allegato 2 della D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049

⁽³⁾ solo nel caso di spettacoli/manifestazioni in siti compresi nell'elenco di cui all'art. 18 del Regolamento Acustico Comunale, con durata superiore a 10 giorni oppure nel caso di spettacoli/manifestazioni in siti NON compresi nell'elenco di cui all'art. 18 del Regolamento Acustico Comunale, con durata superiore a 3 giorni

Idonea marca da bollo

COMUNE DI BRUINO
Piazza Municipio 3
10090 – Bruino (TO)

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE:
CANTIERE**

Il sottoscritto
residente a
tel. fisso..... tel. mobile.....e@mail.....
in qualità di responsabile del cantiere / responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori del cantiere⁽¹⁾
.....
che si svolgerà presso
.....
durante il quale si prevede che vengano originati rumori e/o vengano utilizzati impianti rumorosi ed avente il seguente programma di svolgimento⁽²⁾:

tenuto conto che si prevede il superamento dei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico

preso atto del vigente Regolamento per la tutela dall'inquinamento Acustico del Comune di Bruino

chiede l'autorizzazione per lo svolgimento del predetto cantiere, richiedendo inoltre l'autorizzazione in deroga ai limiti di immissione ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000

A tal proposito allega alla presente:

- Fotocopia C.I. del richiedente
- Planimetria del cantiere con localizzazione delle sorgenti e dei ricettori circostanti
- Documentazione integrativa di descrizione del cantiere⁽³⁾
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (secondo D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004)⁽⁴⁾

Bruino,/...../.....

In fede

⁽¹⁾ dettagliare aziende e organigramma del cantiere

⁽²⁾ dettagliare fasi del cantiere e sorgenti rumorose attive

⁽³⁾ descrizioni dettagliate così come indicato nell'Allegato 1 della D.G.R. 27/06/2012 n.24-4049

⁽⁴⁾ solo nel caso di cantieri con durata superiore a 60 giorni